

gazioni in moneta metallica sia in materia civile, sia in materia commerciale.

Questa disposizione è in armonia coi principii riconosciuti in questa legge; è in armonia coi principii della scienza legislativa, in armonia coi principii della scienza economica. È questo l'unico modo di risolvere la questione, e spero che la Camera vorrà fare buon viso al mio emendamento, con onorarlo del suo voto.

(Il deputato De Amezaga presta giuramento.)

PRESIDENTE. La parola su questo articolo spetta all'onorevole Michellini.

ROMANO. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Lo accenni.

ROMANO. Il mio pregevole amico, l'onorevole Englen, ha detto che la proposta fatta da me, di sopprimere, cioè, l'articolo 18, sarebbe la peggiore delle condizioni che si avrebbe potuto fare ai cittadini del regno d'Italia.

Sotto questo rapporto, io vorrei spiegare come egli abbia malamente inteso questa parte del mio discorso. Io non ho detto che bisognava abbandonare il cittadino all'incertezza dei giudizi.

Una volta che io ho detto che in questa questione la giurisprudenza sulle prime si mostrò contraria a simili contrattazioni, che dopo incominciò a reagire e si mostrò favorevole, e da ultimo, dopo sette anni, la maggioranza dei magistrati propende per la primitiva idea, per modo che oggi si potrebbe quasi dire diritto accettato in Italia che queste contrattazioni siano vietate, vede il mio onorevole amico e collega che io non voglio abbandonare all'incertezza i cittadini. Non voglio neppure che oggi si dia la interpretazione autentica che egli vorrebbe, per la semplicissima ragione che, dopo sette anni di esperimento e di lotta, quando la giurisprudenza può dirsi quasi stabilita, per lo meno saprebbe d'imprudenza che un corpo altamente politico quale è il Parlamento, ed all'occasione di una legge di provvedimenti finanziari, introduca l'autorevole sua voce in una questione che può dirsi aver fatto il suo tempo.

MICHELINI. Io darò il voto favorevole all'articolo 18 proposto dal Ministero; voterò più volentieri lo stesso articolo quale è stato emendato ed esteso dalla Giunta; finalmente voterò con compiacimento ancor maggior l'emendamento più largo degli onorevoli Englen e Griffini. Questo emendamento abbraccia ogni genere di contratti, i quali, ove l'emendamento sia dalla Camera approvato, potranno quindi innanzi stipularsi in oro.

Fra le altre considerazioni mi muove a così opi-

nare il rispetto dovuto alle private contrattazioni, cui le leggi debbono tutelare, delle quali debbono imporre l'osservanza, non autorizzare la violazione. Che cosa sono in sostanza le leggi politiche, le leggi civili se non patti tra i cittadini dello stesso Stato? La loro natura non è per certo diversa da quella dei patti fra privati.

Laonde i Governi debbono imporre l'osservanza degli uni e degli altri, ad eccezione siano contrari alla moralità o la loro osservanza nociva al pubblico bene. Nel caso nostro non si verificano nè l'una, nè l'altra di queste circostanze. Tuteliamo dunque la pubblica fede. Avvezziamo i cittadini a rispettarla. Questo è necessario in tutti i tempi: è necessario soprattutto in questi, in cui troppo frequenti sono i mancamenti di parola di ogni genere.

Io avrei ancora molte altre ragioni da addurre, ma proponendomi di parlare nello stesso senso dei due preopinanti, sostenendo gli stessi loro principii, le stesse opinioni, dovrei ripetere le cose da loro dette; il che non voglio fare per certo. Non sono solito ad abusare della indulgenza della Camera e non comincerò adesso.

Parmi miglior consiglio rispondere ad alcune obiezioni che sono state mosse dagli avversari dell'articolo 18, e sopra tutto alla maggiore estensione che gli è data dall'emendamento Englen e Griffini.

Primieramente credo essere pregio dell'opera avvertire, essersi di troppo esagerata l'efficacia di questo emendamento. Esso non snatura, non rende illusorie le disposizioni del decreto 5 maggio 1866, decreto che è per così dire la *Magna Charta* della circolazione cartacea; decreto in virtù del quale, in compenso di 250 milioni mutuati dalla Banca Nazionale al Tesoro dello Stato, le si concede il corso forzoso dei suoi biglietti. Nessuno di noi, lo dico all'onorevole Romano, ha colpa o merito di questo decreto, perchè non è stato fatto dal Parlamento.

In fatti quale sarà l'effetto dell'emendamento Englen, ove sia ridotto in legge? Sarà quello che il debitore, il quale siasi obbligato di pagare in oro od argento, dovrà alla scadenza eseguire tali pagamenti con tali metalli, ovvero, non trovandoli, pagare l'aggio, cioè la differenza tra il valore di essi ed il valore dei biglietti di Banca, aventi corso forzoso.

Forse che questo lede menomamente il meccanismo del corso forzoso? Forse che reca il menomo danno agli istituti di credito, a favore dei quali esso è stabilito? No per certo. Gli istituti di cui parlo non si preoccupano di certo di questo nostro articolo 18 e degli emendamenti, cui esso dà luogo.

Ma un valente oratore diceva che da esso grande